

SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell' agrobiodiversità

Codice intervento (SM)	SRA14
Nome intervento	ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.19. Numero di operazioni o di unità a sostegno delle risorse genetiche
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale, con elementi regionali**

Codice	Descrizione
IT	Puglia

Ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 alcune Regioni e Province autonome prevedono di utilizzare il Feasr 2023-2027 anche (oppure solo) per onorare impegni, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alle pertinenti misure dei Programmi di sviluppo rurale 2014-2022.

Tali spese sono state inserite nella presente scheda ordinaria in quanto le Regioni e le Province autonome interessate hanno attestato che le condizioni di ammissibilità della misure dei PSR 2014-2022 in questione sono simili e coerenti con le condizioni di ammissibilità descritte nel presente intervento del Piano strategico nazionale 2023-2027 e ne hanno verificato la transitabilità ai sensi del precitato articolo 155 del Reg. (Ue) 2115/2021.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	Qualificante	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

R.25 Percentuale di unità di bestiame (UB) soggette a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare la sostenibilità ambientale

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

L'intervento "Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica", prevede un sostegno ad UBA a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente

nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio di estinzione genetica, meno produttive rispetto ad altre razze e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce a questi allevatori un adeguato livello di reddito e il mantenimento di un modello di agricoltura sostenibile.

L'intervento, anche sulla base dell'esperienza maturata con la programmazione 2014-2022, che ha visto la quasi totalità delle Regioni e PAA programmare una analoga misura all'interno dei loro PSR per preservare le razze animali locali a rischio di estinzione/erosione (sottomisura 10.1), ha anche lo scopo di dare continuità all'opera di tutela di queste razze e rispondere pertanto al fabbisogno che i territori italiani esprimono a riguardo cercando, per quanto possibile, di incrementare il numero di beneficiari che si impegnano nell'opera di conservazione.

L'intervento, predisposto in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera a), ha pertanto la finalità di tutelare la biodiversità animale nelle aziende agricole, sostenendo l'allevamento di animali appartenenti ad una o più razze locali riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare o ai Repertori/Registri Regionali/Provinciali o ad Elenchi di risorse genetiche regionali/provinciali.

L'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita con legge 194/2015 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentari", indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. La Legge, pertanto, stabilisce i principi per l'istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, perseguita anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

Molte regioni sono dotate anche di propri Repertori Regionali, dove vengono iscritte e catalogate le risorse genetiche tutelate, e di Elenchi di risorse genetiche per le quali è stato definito il rischio di erosione genetica a tutela della biodiversità, derivanti da normativa regionale e individuati conformemente a quanto stabilito dall'art. 45 del Regolamento (UE) 2022/126.

L'intervento contribuisce pertanto al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, poiché legato principalmente a sostenere la conservazione della diversità biologica legata alla zootecnia, attraverso l'incentivazione degli agricoltori ad allevare razze locali, la cui conservazione riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico e culturale, al fine di ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive ed ubiquitarie.

L'intervento, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 art. 70 comma 6 lettera b) prevede un periodo di impegno di durata di almeno un (1) anno.

Le Regioni e PPAA definiscono, secondo le proprie specificità, la durata dell'impegno, fino ad un massimo di 5 anni.

Per la Regione Puglia la durata degli impegni è pari a 5 anni in continuità con i precedenti periodi di programmazione e per massimizzare i benefici derivanti dall'attuazione degli interventi oggetto di sostegno.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

L'intervento nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 6 risponde ai fabbisogni delineati nell'Esigenza 2.7, poiché è rivolto ad incentivare l'allevamento di razze locali al fine di ovviare al fenomeno di estinzione/erosione delle risorse genetiche animali autoctone.

L'intervento si inserisce nell'ambito della Strategia UE sulla biodiversità (COM(2020) 380 final) che rappresenta uno dei pilastri di attuazione del Green Deal Europeo.

L'intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale/provinciale in ragione delle diverse risorse genetiche animali diffuse nei diversi ambienti territoriali.

L'intervento assume un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell'azione per il clima e l'ambiente.

Collegamento con i risultati

L'intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.25 Risultati ambientali nel settore zootecnico, pertanto concorre alla loro valorizzazione.

Collegamento con altri interventi

L'intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi.

Al fine di migliorare le performance dell'intervento è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni cumulabili, per gli stessi capi, a quelli del presente intervento, provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento.

Può essere prevista l'attivazione dell'intervento anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari.

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte della Regione Puglia circa le cumulabilità con gli altri interventi SRA per gli stessi capi:

Cumulabilità con gli altri interventi SRA
SRA 15, SRA 30

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione. La Regione Puglia applica i principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

P01- la consistenza numerica delle fattrici;

P02- aziende che praticano Zootecnia Biologica (Reg. (UE) n. 834/2007);

P03 -aziende che attivano forme di cooperazione ai sensi dell'art.77 "Cooperazione" del Regolamento (UE) 2021/2115, per lo sviluppo di filiere produttive specifiche per le razze locali a limitata diffusione;

P04 - aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali;

P05 - aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali.

P06 - Tipologia aziendale (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi ecc.);

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte della Regione Puglia circa i principi di selezione:

Principi di selezione	Applicabilità Regione Puglia
P01	Applicabile
P02	Applicabile
P03	Non applicabile
P04	Non applicabile
P05	Non applicabile

	P06	Non applicabile	
	Altri criteri regionali	- Requisiti del Beneficiario; - Adesione a Cooperative e/o OP	

Motivazioni:

Il criterio P1 è correlato alle dimensioni degli allevamenti e consente il potenziamento dei benefici di attuazione dell'intervento.

Il criterio P2 consente il potenziamento dei benefici di attuazione dell'intervento correlandolo ai vantaggi ambientali specifici del metodo di produzione biologica.

Gli altri criteri rispondono ad indirizzi strategici regionali di attuazione del Programma.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

-**C01** Agricoltori Allevatori singoli o associati;

-**C02** Altri soggetti pubblici o privati.

Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari

Altri Criteri di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti ulteriori criteri di ammissibilità:

-**C03** iscrizione della razza/popolazione a rischio di estinzione/erosione all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della legge n. 194/2015 oppure presenti nei Repertori o Elenchi regionali di risorse genetiche;

-**C04** capi di razze autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione (bovini, equidi, ovi-caprini, avicoli, suini, cunicoli e api) con codice di allevamento regionale e iscritti nei libri genealogici/registri delle rispettive razze oggetto d'intervento, definite a livello regionale/provinciale sulla base delle loro specificità;

Le Regioni/PPAA, al fine di garantire livelli sufficientemente ambiziosi dell'intervento, sulla base delle caratteristiche territoriali degli allevamenti possono fissare una soglia minima di UBA per ogni razza allevata a cui corrispondere un livello minimo di sostegno.

Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte della Regione Puglia circa gli altri criteri di ammissibilità

C03 iscrizione della razza/popolazione	C04: razze ammissibili	Soglia minima (in UBA)	Altri criteri di ammissibilità dei beneficiari /Altri criteri di ammissibilità
Si, sono ammissibili gli animali iscritti nei libri genealogici e Registri anagrafici	equidi, ovi-caprini	Non applicabile	Non applicabile

Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

-**I01** allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse;

-I02 dovrà essere mantenuta la consistenza della razza/popolazione per tutto il periodo di impegno, fatte salve le specifiche disposizioni regionali;

Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte della Regione Puglia circa gli altri impegni:

I02: mantenimento consistenza	Partecipazione del beneficiario all'intervento SRH01 (consulenza)	Partecipazione del beneficiario all'intervento SRH03 (attività formative)	Altri impegni:
Mantenimento per 5 anni del numero di UBA (quale media nell'arco del periodo di impegno) che non dovrà scendere al di sotto del livello dichiarato a premio in DdA.	Non applicabile	Non Applicabile	Non previsti

I02 - mantenimento consistenza

1. Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle UBA ammesse nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%. Tale percentuale rappresenta il limite massimo nell'arco del quinquennio.
2. Nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.
3. Se la riduzione tra la quantità di numero UBA impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade.
4. In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - Le UBA ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
 - Le UBA sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

In merito alla possibilità di aumentare il numero delle UBA oggetto del sostegno durante il periodo d'impegno, la stessa è correlata alla dotazione finanziaria dell'intervento; le condizioni potranno essere fissate negli atti amministrativi di attivazione dei bandi annuali di conferma impegno.

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

-

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

Nel caso si adottino impegni connessi al mantenimento della consistenza della razza, rispetto ai quali non esistono riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità, la baseline è da ritenersi la situazione ordinaria, ovvero di assenza di obbligo di mantenimento della consistenza della razza. In questo caso, ai fini del pagamento la baseline è da ritenersi i ricavi e i costi connessi all'allevamento delle razze convenzionali. La giustificazione del pagamento, quindi, espresso in €/UBA, è data dalla differenza di ricavi tra razze convenzionali e razze in via di estinzione/erosione e dell'eventuale variazione dei costi per l'acquisto di mezzi tecnici nel processo produttivo zootecnico (costi di alimentazione, spese veterinarie e altre spese specifiche per ciascuna tipologia di allevamento).

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

- **SIGC**

Tipo di pagamenti

- costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno
- costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'allevamento di razze in via di estinzione.

Il pagamento annuale si riferisce al nucleo di animali impegnati (capo/UBA) effettivamente sottoposto a impegno.

Il premio in euro/UBA/anno previsto dalla Regione Puglia è il seguente:

Equidi (Euro/UBA/anno)	Ovi-caprini (Euro/UBA/anno)
Cavallo Murgese Euro 220,00; Asino di Martina Franca Euro 220,00;	Pecora Altamurana Euro 220,00; Pecora Leccese Euro 220,00; Pecora Gentile di Puglia Euro 220,00; Capra Garganica Euro 220,00; Capra Maltese Euro 220,00; Capra Jonica Euro 220,00.

Le Regioni/PPAA possono sottoporre l'importo complessivo del sostegno a degressività (eventualmente per razza di animale) sulla base del suo ammontare.

La Regione Puglia non applica la degressività.

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

I relativi importi sono stati, se del caso, successivamente oggetto di ulteriori integrazioni in ambito regionale/provinciali.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione.

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

☐ Sì ☒ No ☐ Misto

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

I modelli degli impegni nell'intervento sono basati sulla gestione (con possibilità di scegliere).

I contratti hanno durata quinquennale.

10 Rispetto delle norme OMC

L'intervento “Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione” è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto risulta conforme ai seguenti criteri di base:

(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione.

(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal rispetto del Piano.

11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%
IT - Italia	91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%
IT - Italia	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%

12 Importi unitari previsti – Definizione

Importo unitario previsto	Tipo di sostegno	Tasso o di partecipazioni	Tipo dell'importo unitario previsto	Regione o regioni	Indicatore o di risultato	L'importo unitario si basa su spese riportate?
SRA14 - PUG.01 OVI C - SRA14 - ACA 14 - Allevamento di razze	Sovvenzione	91(2)(a)-IT-50,50%	Uniforme	IT;		No

SRA14 - PUG.02 EQUID - SRA14 - ACA 14 Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica (Sovvenzione - Uniforme)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	
	Importo unitario medio massimo previsto (se del caso) (in EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O.19 (unità Capi di Bestiame)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Somma: 0,00 Max: 0,00

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023 - 2029
TOTALI	O.19 (unità Capi di Bestiame)	0,00	2.272,0 0	2.272,0 0	2.272,00	2.272,0 0	2.272,00	0,00	2.272,00
	Dotazione finanziaria Indicativa annuale (Spesa pubblica totale in EUR)	0,00	500.000 ,00	500.000 ,00	500.000,0 0	500.000 ,00	500.000,0 0	0,00	2.500.000 ,00
	Dotazione finanziaria Indicativa annuale (Contributo dell'Unione in EUR)	0,00	252.500 ,00	252.500 ,00	252.500,0 0	252.500 ,00	252.500,0 0	0,00	1.262.500 ,00